



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano

SERVIZIO SOCIALE

7

Allegato B

CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA

PER LA

**CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI COMUNITÀ ALLOGGIO E COMUNITA' INTEGRATA
PER ANZIANI**

SOMMARIO

Capo I – Oggetto e natura dell'appalto

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – tipologia di utenza e modalità di ammissione al servizio
- Art. 3 – Descrizione del servizio
- Art. 4 – Durata dell'appalto
- Art. 5 – Organico richiesto e qualifiche
- Art. 6 – Disposizioni per l'espletamento del servizio
- Art. 7 – Doveri del personale impiegato

Capo II - Contratto

- Art. 8 – Locali e attrezzature
- Art. 9 – Mobili installati dal Concessionario
- Art. 10 – Disciplina del Servizio
- Art. 11 – Oneri a carico del concessionario
- Art. 12 – Manutenzione ordinaria
- Art. 13 – modifiche strutturali e interventi di manutenzione
- Art. 14 – Canone di concessione
- Art. 15 – Rette mensili utenti
- Art. 16 – Osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro
- Art. 17 – Tutela della sicurezza e del lavoro
- Art. 18 – Infortuni e danni
- Art. 19 – Copertura del servizio
- Art. 20 – Continuità delle prestazioni
- Art. 21 – Reperibilità del personale
- Art. 22 – Divieto di subappalto
- Art. 23 – Assicurazioni
- Art. 24 - Garanzia provvisoria e definitiva

Capo III – definizione delle controversie e norme finali

- Art. 25 – Controlli
- Art. 26 – penali, risoluzione e recesso
- Art. 27 – Decadenza
- Art. 28 – Controversie
- Art. 29 – Risoluzione del contratto
- Art. 30 – Modalità del provvedimento di risoluzione
- Art. 31 – Effetti della risoluzione
- Art. 32 – Spese stipula del contratto
- Art. 33 – Costituzione in mora
- Art. 34 - Disposizioni in materia di tutela dei dati personali
- Art. 35 - Accesso agli atti e divieto di divulgazione
- Art. 36 - Disposizioni finali

Capo I

Oggetto e natura dell'appalto

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è la concessione integrale della seguente struttura socio-assistenziale residenziale:

Comunità alloggio anziani, ubicata in Scano di Montiferro, autorizzata ad accogliere massimo n° **10** utenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, e n. 2 comunità integrate autorizzate ad accogliere massimo n. **15** utenti non autosufficienti articolati in due comunità funzionali: la prima con una capacità ricettiva di n.9 utenti e la seconda, con una capacità ricettiva di n.6 utenti ,

La Comunità Alloggio Anziani e integrata e' attualmente attiva ed ospita n. **25** utenti.

Tutti i servizi dovranno essere espletati nel pieno rispetto del presente capitolato nonché del Regolamento di funzionamento, delle norme regionali e nazionali vigenti, dei progetti di gestione e delle proposte integrative e migliorative avanzate dal concorrente che si aggiudicherà la concessione.

L'Amministrazione si riserva di chiedere alla ditta appaltatrice l'attivazione, a gestione già avviata del servizio, a favore di utenti non residenti nella struttura, ed entro limiti di costo da concordare preventivamente con la stessa Amministrazione comunale, di alcuni servizi, quali ad esempio:

- servizio di sola ristorazione.
- consegna pasti a domicilio;
- centro diurno;

Tutti i servizi di cui al presente capitolato dovranno essere espletati nel pieno rispetto degli atti di gara, del regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23 "organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna 22.07.2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, del Regolamento di gestione della Comunità Alloggio anziani approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2010, nonché del progetto di gestione proposto dal concorrente che si aggiudicherà la concessione.

ART. 2 – TIPOLOGIA DI UTENZA E MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO.

L'ammissione degli utenti, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, all'interno delle strutture è valutata ed autorizzata dal **Responsabile del servizio del Comune e trasmessa** alla ditta aggiudicataria, secondo le disposizioni previste dai regolamenti di funzionamento delle stesse.

La stessa procedura è adottata anche per la dimissione dai servizi o per eventuali modifiche ed integrazioni.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni comprendono azioni di sostegno e attivazione di servizi generali nei seguenti settori:

3.1) Servizio di Assistenza Tutelare e socio sanitaria: L'assistente Socio sanitario ha la responsabilità primaria delle attività e dei risultati socio-assistenziali e di massimizzare il grado di integrazione della propria azione con gli interventi infermieristici e sanitari.

Dal momento che l'ospite è portatore, sia di esigenze primarie – alimentazione, riposo, ecc. – sia di una richiesta di tutela di mantenimento, di coinvolgimento nella realtà quotidiana, tali istanze dovranno essere soddisfatte con una risposta unitaria negli interventi, che collochi la persona nella sua globalità al centro del processo di aiuto. Le attività da garantire sono le seguenti:

- aiuto per alzata dal letto;
- igiene personale;
- vestizione;
- bagno completo secondo le necessità;
- alimentazione, ivi compreso il servizio di cucina, i lavaggi delle stoviglie e tutte le competenze attribuibili al personale di assistenza dal Manuale HACCP;
- deambulazione;
- mobilizzazione;
- evacuazioni/minzioni;
- cambio pannoloni;
- prevenzione delle piaghe da decubito;
- cambio della biancheria e rifacimento letto;
- supporto all'organizzazione di momenti di animazione all'interno della struttura, tendenti a recuperare situazioni di emarginazione;
- eventuale collaborazione con gruppi di volontariato;
- interventi igienico sanitari di competenza;
- cura dell'ambiente di vita dell'anziano, ivi compreso il rifacimento parziale o totale del letto, pulizia e disinfezione della unità abitativa e di tutti i presidi e/o ausili in uso all'ospite o al Personale di assistenza.

3.2) Assistenza Infermieristica: Il servizio di assistenza infermieristica è quello necessario per garantire la salute dell'ospite e si riferisce alle prestazioni fornite attraverso la figura dell'Infermiere professionale quali la somministrazione di farmaci e di altri interventi prescritti e controllati dal medico curante. Il Personale impiegato, iscritto all'apposito Albo professionale, dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Diploma di Infermiere professionale o Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche.

3.3) Servizio Di Terapia Occupazionale e Animazione: I programmi saranno collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. Le attività di aiuto psicologico, sociale e di animazione proposte devono costituire un'opportunità in risposta ad alcuni bisogni fondamentali della persona:

- bisogno di sicurezza (conoscenza, protezione, ordine e stabilità dell'ambiente);
- bisogno associativo (appartenenza al gruppo, accettazione e instaurazione di relazioni significative);
- bisogno di stima (di autonomia, affermazione, libertà, percezione del rispetto della propria identità).

3.4) Servizio di Ristorazione Il servizio consiste:

- preparazione, cottura in sito e distribuzione dei pasti nell'apposita sala da pranzo delle strutture o nelle camere dell'ospite (colazione, pranzo, merenda e cena);
- predisposizione di menù plurisettimanali con piatti non ripetitivi, che prevedano la possibilità di alternative e rispettino le tradizioni gastronomiche locali;
- riassetto e pulizia dei locali cucina e delle sale da pranzo;
- lavaggio del pentolame, delle stoviglie e dei carrelli portavivande.

Il menù dovrà essere quello previsto dalle tabelle dietetiche approvate dall'A.S.L. competente, dovrà uniformarsi alle abitudini alimentari dell'utenza, nel rispetto dei criteri dietetico-nutrizionali. In particolare dovrà essere garantito un apposito menù per gli Ospiti in regime dietetico.

I pasti saranno preparati con il sistema della cucina tradizionale, che prevede esclusivamente l'impiego di prodotti alimentari di prima qualità, freschi e cucinati direttamente in loco. In nessun caso quindi dovrà essere fatto uso di cibi precotti. La buona conservazione delle derrate immagazzinate sarà di esclusiva competenza e responsabilità dell'appaltatore, al quale sarà imputato ogni caso di riscontrata avaria delle derrate stesse. Nella eventualità di divieto da parte dell'Ente dell'impiego di merci acquistate dall'appaltatore e ritenute inadeguate, quest'ultimo dovrà provvedere all'immediato ritiro e sostituzione delle stesse.

Gli orari della somministrazione dei pasti sono i seguenti:

- Colazione: 8.30
- Pranzo: 12.00
- Merenda: 16.00
- Cena: 19.00

Questi orari e l'organizzazione suddetta sono indicativi e suscettibili di tutte le modificazioni necessarie, in dipendenza di esigenze diverse degli Ospiti, per assicurare una gestione a misura di "persona". L'appaltatore dovrà garantire idonea supervisione periodica mediante proprio specialista della ristorazione e consulenza dietologica.

3.5) Servizio di Lavanderia Il servizio consiste nel lavaggio, nella stiratura, nel rammendo e servizi vari di tutti i capi di vestiario degli ospiti e di tutta la biancheria piana (lenzuola, traverse, asciugamani, tovaglie, tovaglioli ecc.) utilizzate nelle Comunità, da effettuarsi negli appositi locali attrezzati.

3.6) Servizio di Pulizia: Il servizio richiesto è articolato come segue:

- a) operazioni a frequenza giornaliera, da effettuarsi unicamente nelle parti comuni dello stabile: spolveratura a umido di mobili, arredi e lavaggio delle scale;
 - deragnatura ove occorra;
 - lavatura e successiva disinfezione di pavimenti dei WC non di pertinenza delle camere degli ospiti;
 - pulizia e disinfezione dei sanitari e rubinetterie dei WC non di pertinenza delle camere degli ospiti;
 - spazzatura degli ingressi esterni e dei porticati;
 - spolveratura ed eventuale lavaggio corrimano e ringhiere.
- b) operazioni a frequenza settimanale:
 - spazzatura dei cortili interni e dei balconi.
- c) operazioni a frequenza mensile:
 - lavaggio degli apparecchi telefonici;
 - lavaggio di tutte le superfici vetrate su tutte le facciate;
 - disincrostazione dei sanitari con opportuni prodotti;
- d) operazioni a frequenza semestrale:
 - lavaggio di tutti gli apparecchi fissi di illuminazione, cassonetti, tapparelle, tende alla veneziana;
 - lavaggio di tutti gli infissi e davanzali interni ed esterni;
 - trattamento a fondo di tutti i pavimenti;
 - lavaggio di tutte le superfici lavabili previo spostamento di tutti i mobili e le suppellettili.

La pulizia dei locali dovrà essere effettuata in ore tali da non arrecare disturbo agli ospiti della struttura. L'aggiudicatario è tenuto a fornire l'elenco dei materiali di consumo usati al fine di adempiere alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

3.7) Servizio di Derattizzazione e Disinfestazione Il servizio dovrà essere eseguito dall'appaltatore nei locali interni e nelle aree esterne ogni qual volta si renda necessario.

3.8) Raccolta Rifiuti L'appaltatore dovrà provvedere giornalmente alla raccolta differenziata dei rifiuti e al loro conferimento negli appositi cassonetti secondo quanto prescritto dalla normativa Comunale in materia.

3.9) Manutenzione Ordinaria dei Locali, delle Attrezzature, degli arredi e degli impianti: L'appaltatore dovrà provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali, degli impianti, il funzionamento delle attrezzature e degli arredi in uso, la manutenzione ordinaria corrente delle stesse, ossia le spese relative ai prodotti necessari per mantenere in perfetto stato d'uso le attrezzature utilizzate. E' a carico dell'Ente la manutenzione straordinaria, ad esclusione di tutti gli oneri derivanti da danni conseguenti a negligenza, nonché a un uso improprio dei locali e delle attrezzature da parte del Personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Sono a carico dell'appaltatore anche le spese relative al taglio periodico dell'erba e alla pulizia dei viali del cortile.

3.10) Servizi di Segreteria, Centralino, Portierato e autista/manuntentore: l'appaltatore dovrà garantire un adeguato numero di operatori addetti ai servizi suddetti. Le modalità organizzative in riferimento alla gestione delle risorse umane saranno oggetto di valutazione come indicato al punto IV.2.1) lett. B3 del bando.

3.11) Direzione Gestionale delle Comunità Alloggio: Il Direttore della Struttura è il referente della ditta Aggiudicataria nei rapporti con l'Amministrazione Comunale nei seguenti ambiti:

- cura l'amministrazione delle Comunità;
- propone all'Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro azioni di manutenzione straordinaria;
- sovrintende alla corretta esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato d'oneri, dal regolamento e dal progetto di gestione del servizio;
- si occupa del benessere degli ospiti ponendo in essere le procedure necessarie a rimuovere le cause relazionali e materiali che impediscono una vita serena nella struttura.
- è referente per gli ospiti su ogni reclamo o protesta nell'esecuzione delle prestazioni
- convoca il Consiglio di Amministrazione della casa ogni qual volta ne ravvisi la necessità e in ogni caso almeno due volte l'anno;
- esercita il controllo e la vigilanza del personale verificando che turni, orari, attività siano in conformità con quanto previsto dal regolamento, dal capitolato d'oneri, dal progetto di gestione;
- segnala infrazioni all'Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro predisponendo gli atti necessari all'applicazione di penali e sanzioni;
- gestisce le cartelle degli ospiti e verifica che siano completate con puntualità e che sia sempre garantita la privacy
- è responsabile della documentazione;
- redige una relazione mensile per l'Amministrazione Comunale
- cura l'aggiornamento dell'inventario dei beni della struttura

in assenza di un responsabile della ditta aggiudicataria il Direttore espletterà, inoltre, le seguenti mansioni:

- accerta i requisiti per l'ammissione degli ospiti ed effettua la valutazione della documentazione.
- deve essere garante del rispetto dei diritti dell'anziano nella comunità;

- agevola le relazioni nei casi di conflitto tra gli ospiti della comunità e tra questi ultimi e gli operatori della ditta aggiudicataria, stimolando i rapporti degli ospiti fra loro, le rispettive famiglie e l'ambiente esterno;
- riceve i nuovi ospiti e cura la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza e attivazione che la struttura persegue;
- tiene aggiornate le cartelle personali degli ospiti;
- controlla l'attività di tutti i servizi interni, sia generali che di assistenza immediata;
- provvede alla verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni previste nel contratto;
- coordina il personale operante nella struttura;

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 3 anni ovvero per n. 36 mesi dalla data di consegna del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di **rinnovare il contratto** per un ulteriore triennio successivo alla stipulazione del contratto originario ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.

ART. 5 – ORGANICO RICHIESTO E QUALIFICHE

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire agli utenti inseriti nella comunità alloggio e comunità integrata una assistenza specializzata e generica e a tal fine si obbliga ad impiegare personale in possesso dei requisiti professionali previsti nelle disposizioni riportate nei DPGR 12/89 e 145/90, nella Legge 328/2000, nella L.R. 23/2005, nel regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23 "organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna 22.07.2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, nella delibera della Giunta Regionale n. 34/28 del 18.10.2010 e in tutte le norme vigenti in materia.

Il concessionario è obbligato ad impiegare il personale previsto dagli articoli 21-22-23-24-25-26-e 27 del regolamento Comunale per il funzionamento della comunità alloggio anziani e comunità integrata dovrà altresì indicare, nel proprio progetto di gestione il personale addetto alla gestione della struttura: qualifica professionale, tipo di contratto e numero di ore settimanali. Trimestralmente dovrà essere consegnata copia delle buste paga di ogni operatore controfirmata dallo stesso e certificazione attestante il versamento dei contributi assicurativi. Qualora si dovesse rendere necessario provvedere alla sostituzione, anche temporanea, del personale operante nelle strutture si precisa che i sostituti dovranno possedere pari qualifica ed esperienza.

In particolare dovrà essere assicurata la presenza:

- del Direttore/Responsabile di struttura in possesso di titolo adeguato;
- di Operatori addetti all'assistenza (ADEST-OSS-OSSS) in possesso di specifica qualifica professionale conseguita a seguito di frequenza di corsi professionali organizzati da enti pubblici e/o da organismi privati legalmente riconosciuti, con presenza articolata nell'arco delle ventiquattro ore ed in rapporto di almeno 1 a 8 utenti nella C.A. e di n. 1 a 6 nella C.I..
- del personale servizio di lavanderia;
- del Cuoco;
- di Operatori Ausiliari;
- di educatori/animatori ;
- di personale infermieristico.
- Di un autista manutentore.

Il personale predetto dovrà essere previsto in numero adeguato alle esigenze e il numero degli stessi dovrà essere rispettoso degli standards e/o rapporti personale/utente previsto dalle leggi vigenti.

In applicazione dell'art. 37 lett. B) del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, l'azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale alle dipendenze del precedente appaltatore.

Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto.

ART. 6 – DIPOSIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I turni di lavoro, dovranno essere organizzati secondo le disposizioni previste dalle categorie lavorative di settore e comunque dovranno coprire le esigenze di tutto l'arco delle 24 ore.

L'appaltatore deve garantire sempre e comunque il servizio in caso di sciopero del proprio Personale. L'appaltatore dovrà garantire ai propri lavoratori la retribuzione prevista nei contratti collettivi di lavoro di categoria ed ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione Comunale l'organizzazione del personale, con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità. L'organizzazione del personale dovrà essere inserita nel progetto riportante la capacità tecnico-metodologica della Ditta e sarà oggetto di valutazione come indicato al punto IV.2.1) lett. A.3 del bando.

Tutto il Personale dovrà essere dotato di divisa, decorosa, tenuto in buono stato di conservazione, ordine e pulizia. Ciascun operatore dovrà essere dotato di apposito cartellino indicante la foto, le generalità e la qualifica.

L'appaltatore è tenuto a fornire ai dipendenti della struttura tutte le attrezzature, i dispositivi ed il vestiario rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza. L'appaltatore dovrà assicurare il perfetto e scrupoloso svolgimento del servizio, indipendentemente dalle esigenze e dai diritti del personale stesso: ferie, congedi per malattia, ecc. Dovrà essere altresì garantito il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'appaltatore si impegna allo scrupoloso rispetto delle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, fiscale e sanitaria, nei confronti dei dipendenti che incaricherà dei servizi, sollevando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

Dal contratto pertanto non potrà derivare alcun obbligo dell'Ente verso il Personale addetto, restando esclusa l'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d'opera con l'Ente stesso.

L'appaltatore si impegna a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ad attuare le misure di prevenzione e protezione individuale e a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale in merito alla sicurezza sul lavoro e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune di Scano di Montiferro l'elenco nominativo del Personale impiegato in appalto, corredandolo della seguente documentazione:

- Titolo di studio;
- Certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio;
- Documentazione attestante il possesso dei titoli di studio e le rispettive iscrizioni agli Albi professionali se previste.

Pari documentazione dovrà essere prodotta ogni qualvolta il personale impiegato necessita di essere sostituito, anche temporaneamente. Nei confronti dei terzi l'appaltatore è esclusivamente responsabile dell'operato del suo Personale.

L'appaltatore dovrà organizzare periodicamente corsi di aggiornamento del proprio Personale. Le modalità e il contenuto dei corsi dovranno essere concordati con l'Ente.

L'appaltatore concessionario dovrà osservare le disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione in caso di cessazione di appalto previste dal contratto collettivo di settore e dall'articolo 2112 del codice civile. A tal fine la ditta s'impegna a subentrare nei contratti di lavoro delle unità lavorative attualmente impiegate nei servizi.

ART. 7 – DOVERI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Tutto il Personale deve tenere un contegno corretto e riguardoso particolarmente sia nei confronti degli ospiti che dei loro familiari.

Il Personale dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto con gli utenti; le problematiche individuali dovranno eventualmente essere discusse unicamente con il Direttore della Ditta Appaltatrice, che informerà in modo puntuale e tempestivo il Responsabile dell'Ente.

Al Personale dovrà essere fatto divieto di accettare compensi di qualsiasi natura da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

Gli addetti hanno l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. Al termine del servizio gli addetti lasceranno immediatamente i locali della struttura.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere all'appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tale caso l'appaltatore provvederà alla sostituzione entro 24 ore naturali e consecutive dalla richiesta scritta (anche tramite fax), senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Capo II Contratto

ART. 8 – LOCALI E ATTREZZATURE

IL Comune di Scano di Montiferro mette a disposizione dell'appaltatore, per tutta la durata contrattuale, gli arredi, nonché le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi, così come risultanti da apposito verbale che verrà sottoscritto tra le parti prima dell'avvio del servizio. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali.

L'appaltatore dovrà avere la massima cura nell'uso dei beni in concessione. E' responsabile della loro conservazione in perfetto stato di funzionamento, dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi e/o distruzioni di beni in dotazione. Detti ammanchi e/o distruzioni se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, verranno addebitati al Concessionario al costo di riacquisto. Il relativo importo verrà detratto dalla cauzione.

Al termine della durata dell'affidamento, il concessionario dovrà restituire gli immobili e gli impianti concessigli in uso, nonché gli eventuali beni mobili ed attrezzature concessi in comodato, in buono stato di manutenzione e comunque idonei all'uso a cui sono destinati.

I beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionamento e nello stato di conservazione conseguente al loro normale uso.

La restituzione sarà fatta in contraddittorio tra Amministrazione Comunale e concessionario, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dei competenti uffici comunali da redigersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine dell'affidamento.

ART. 9 – MOBILI INSTALLATI DAL CONCESSIONARIO

Gli impianti eventualmente installati dal concessionario, a pertinenza di quelli messi a disposizione e risultanti dal verbale di consegna, restano di proprietà del concessionario stesso per tutto il periodo di durata dell'affidamento.

L'installazione dovrà essere preceduta da una dichiarazione di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Tutti i servizi descritti nel presente capitolato compresi la gestione e la manutenzione, verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e personale, mediante l'utilizzo dei locali e delle strutture indicate all'art. 1 del presente capitolato.

ART. 11 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario le spese per:

- il personale necessario per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, nonché gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali per il personale impiegato;
- l'aggiornamento professionale del personale in servizio;
- la dotazione minima di materiali e attrezzature indispensabili per garantire interventi di pronto soccorso;
- l'acquisto del materiale e delle attrezzature (non fornite dall'Amministrazione) necessarie per la pulizia e manutenzione ordinaria di locali, degli impianti e dei beni in dotazione;
- la fornitura della biancheria per il funzionamento della struttura ad esclusione di quella personale degli ospiti;
- l'acquisto di generi alimentari, detersivi, materiali diversi per rammendo e per la cura della biancheria in generale;
- il consumo di acqua, energia elettrica, telefono, gas in genere, abbonamento RAI, nonché per il riscaldamento e condizionamento dei locali e la voltura dei contatori;
- le tasse per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dai regolamenti vigenti;
- telefoni ed ogni altro impianto di comunicazione esistente all'interno dell'immobile;
- ascensore;
- le attrezzature e materiali per la manutenzione del giardino, sementi, piante ecc.;
- il materiale e la manodopera per la manutenzione ordinaria della struttura;
- la disponibilità di una autovettura per il trasporto degli ospiti;
- l'Assicurazione per responsabilità civile ;
- le spese per la stipula del contratto;
- qualsiasi altra spesa accessoria necessaria alla piena funzionalità, anche non espressamente indicata, ma necessaria per la fornitura dei servizi di cui al presente capitolato, ai sensi degli artt. 1655 e 1658 del Codice Civile.
- Le spese di manutenzione ordinaria e le riparazioni degli immobili, impianti, attrezzature ed arredi nel rispetto della normativa vigente.

Il concessionario s'impegna inoltre ad avvalersi dei locali, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso dall'Ente in modo corretto e diligente, rispondendo comunque di ogni danno causato da imperizia, negligenza ovvero da imprudenza nella gestione. La valutazione degli stessi danni sarà fatta in contraddittorio tra il concessionario ed il Comune di Scano di Montiferro (Responsabile dell'ufficio tecnico).

ART. 12 – MANUTENZIONE ORDINARIA

L'aggiudicatario dovrà garantire:

- manutenzione ordinaria della struttura e degli spazi circostanti adibiti a verde;
- manutenzione di tutti gli impianti nessuno escluso : riscaldamento, gas, idrico, elettrico, ascensore telefonia ecc..;
- manutenzione degli arredi e di tutte le attrezzature (relative alla cucina, lavanderia, televisione, apparecchiature, etc.)

Restano a carico del Comune le manutenzioni straordinarie quali: opere murarie, adeguamento impianti, modifiche strutturali.

ART. 13 – MODIFICHE STRUTTURALI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

È fatto divieto al concessionario di eseguire modifiche alle strutture e nuovi interventi nel complesso. Le eventuali modifiche, se necessarie, dovranno essere autorizzate dagli Uffici Comunali competenti, previa richiesta motivata e presentazione di appositi elaborati tecnici sottoscritti da tecnico abilitato.

Le opere realizzate a seguito di modifiche alle strutture, per interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria, con oneri a totale cura e spese della Ditta, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.

In caso di interventi autonomamente decisi dall'Amministrazione e concordati con il concessionario, lo stesso presterà ogni collaborazione per ridurre i relativi disagi agli ospiti della struttura.

ART. 14 – CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Scano di Montiferro il canone annuo di concessione pari a euro 6.000,00 (art. IV.2.1 lett. B), offerto in sede di gara.

Tale canone sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal terzo anno contrattuale.

La corresponsione del canone avverrà in rate mensili anticipate, da corrispondere entro il decimo giorno del Mese, oppure potrebbe essere concordata con l'Ente una corresponsione finalizzata ad un investimento strutturale.

In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di legge sulla somma dovuta. Il mancato pagamento potrà comportare la decadenza della concessione.

L'Amministrazione si impegna a reinvestire il canone di concessione in adeguamenti tecnologici e strutturali necessari al miglioramento funzionale della struttura. Potranno, inoltre, essere autorizzate alla ditta appaltatrice delle spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti necessari e indispensabili al buon andamento del servizio. Tali spese potranno essere decurtate dal canone di concessione.

ART. 15 – RETTE MENSILI UTENTI

Le rette sono quelle definite da deliberazioni della Giunta Comunale n. 43 del 20/05/2014 nello specifico:

- € 1.400,00 per gli utenti residenti Comune di Scano di Montiferro
- € 1.600,00 per gli utenti non residenti nel Comune di Scano di Montiferro
- La retta e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale). Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro il 1° dicembre di ogni anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

Allorché il reddito mensile risulti insufficiente dovrà essere integrato con l'eventuale "assegno di accompagnamento" sino alla totale copertura della retta.

L'utente, se in attesa dell'assegno di accompagnamento, dovrà impegnarsi, mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a versare gli arretrati sino alla concorrenza del debito accumulato.

Gli arretrati di cui sopra dovranno essere calcolati dalla data di ingresso nella struttura.

Nell'ipotesi in cui l'utente non riesca a coprire il costo della retta nel modo sopra indicato, concorrono su richiesta dell'assistito obbligatoriamente al pagamento del dovuto, a seguito d'impegno da assumere come precedentemente stabilito, le persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del C.C. nell'ordine seguente:

- il coniuge;
- figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Qualora l'assistito non disponga di mezzi economici (reddito mensile più eventuale assegno di accompagnamento) tali da consentire il pagamento della retta per intero e le persone obbligate individuate al comma precedente non provvedano in merito, egli può, al momento dell'ingresso nella comunità, decidere di devolvere i propri beni patrimoniali al patrimonio del Comune chiedendo come contropartita l'assistenza.

Il Direttore/Responsabile della Ditta appaltante, quando ricorra l'ipotesi descritta al comma precedente, provvederà ad informare tempestivamente il Comune di Scano di Montiferro che procederà direttamente ad avviare la procedura necessaria.

Il valore dei beni patrimoniali sarà stimato dall'ufficio tecnico comunale e, su richiesta dell'utente o del suo procuratore legale, sottoposto alla verifica di un tecnico di fiducia dallo stesso indicato. In tale ipotesi le spese inerenti la verifica saranno a carico dell'utente.

In presenza di devoluzione di beni patrimoniali, l'utente o il suo procuratore legale provvederà, con apposito atto notarile, a disciplinare le modalità per l'utilizzo da parte del Comune delle risorse necessarie per far fronte alle spese di assistenza in struttura.

In ultima istanza, qualora l'anziano, residente a Scano di Montiferro o in altro Comune, non possa far fronte al pagamento parziale o totale della retta, come sopra descritto, il Comune di residenza, previa relazione dell'Assistente Sociale dovrà provvedere in sua vece. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L. 328/2000 che testualmente recita: *"Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*. A garanzia della corresponsione integrale della retta, anche in caso di contenzioso legale con le persone obbligate ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, il Comune di Scano di Montiferro, esclusivamente per i propri residenti ed esclusivamente per gli attuali ospiti della struttura, è tenuto ad istituire un fondo di garanzia.

ART. 16 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

L'impresa si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Categoria e negli accordi in cui si svolge l'appalto.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità comunale o segnalata dall'ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà all'Impresa e se del caso anche all'ispettorato di cui sopra, le accertate inadempienze procedendo alla detrazione delle somme corrispondenti dalla cauzione a garanzia dei mancati adempimenti. Tale importo sarà restituito quando l'Impresa presenterà il nulla osta da parte dell'ispettorato del Lavoro.

ART. 17 – TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL LAVORO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. 136/2010, la tessera di riconoscimento di cui all' articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all' articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

ART. 18 – INFORTUNI E DANNI

L'aggiudicatario del servizio risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi interventi a favore dell'impresa da parte di Società Assicuratrici.

ART. 19 – COPERTURA DEL SERVIZIO

La Cooperativa garantisce l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché quelli che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, dovessero risultare inadatti allo svolgimento del servizio, per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza del programma di intervento.

ART. 20 – CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI

Poiché i servizi contemplati nel presente appalto sono da ritenersi di pubblica utilità, l'appaltatore per nessuna ragione li sospenderà o li effettuerà in maniera difforme da quanto stabilito.

ART. 21 – REPERIBILITA' DEL PERSONALE

La Cooperativa dovrà assicurare la reperibilità del legale rappresentante o di un delegato il cui nominativo deve essere, comunque, preventivamente comunicato al Servizio Sociale del Comune di Scano di Montiferro.

ART. 22 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Sono vietati i subappalti e le cessioni, anche parziali, del contratto.

ART. 23 – ASSICURAZIONI

L'appaltatore dovrà provvedere a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- 1) polizza assicurativa dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione dall'Ente contro i danni da rischi per incendi, esplosioni, scoppi con rischio locativo anche derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio Personale. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati dall'Ente all'appaltatore viene stabilito in euro 7.000.000,00 (Euro settemilioni/00).
- 2) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, relativa alla conduzione di impianti e alla somministrazione di alimenti, con massimale catastrofico minimo di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00), nonché copertura R.C. verso il Personale, sia dipendente

dall'appaltatore che dall'Ente, con massimale adeguato alle retribuzioni del Personale stesso.

- 3) polizza assicurativa per guasti alle macchine ed eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero ad uso improprio da parte del Personale dipendente, sia dall'appaltatore che dall'Ente, ovvero derivanti da eventuali atti di sabotaggio o vandalici del suddetto Personale, per un valore non inferiore ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

Le polizze dovranno contenere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, anche per danni imputabili ai propri dipendenti. Nei contratti assicurativi sopra elencati, dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell'Ente. Tutti i documenti relativi alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovranno essere prodotte in copia all'Ente.

ART. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto la Ditta aggiudicataria è tenuta a versare la cauzione definitiva, del 10% dell'importo contrattuale originario (tre anni). La cauzione definitiva è posta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della DITTA, ivi compreso il maggior prezzo che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato alla DITTA, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze di quest'ultima.

In caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà essere presentata da ciascun soggetto costituente il raggruppamento.

La garanzia fideiussoria, a scelta della ditta, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La DITTA è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

CAPO III

definizione delle controversie e norme finali

ART. 25 – CONTROLLI

L'Amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il buon andamento del servizio, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato. Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati dell'Ufficio di Servizio Sociale, potranno anche essere effettuate alla presenza degli affidatari che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo.

L'appaltatore dovrà provvedere alla massima collaborazione affinché gli Incaricati dell'Ente possano effettuare validi e completi controlli, fornendo la documentazione ed i chiarimenti necessari. In caso di prestazioni difformi e/o non adeguate a quanto previsto nel presente capitolato, accertate dagli incaricati dell'Ente, quest'ultimo ne farà contestazione scritta all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per eliminare le difformità riscontrate. E' fatta salva la facoltà per l'appaltatore di presentare, entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della contestazione, eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dall'appaltatore, a giudizio insindacabile dell'Ente, non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione di una penale a carico dell'appaltatore.

ART. 26 – PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO

La penale sarà fissata dall'Ente da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, a seconda della gravità dell'inadempimento accertato. In ogni caso l'ammontare delle penali applicate non potrà superare il 5% del valore del contratto originario; in caso contrario, l'Ente si riserva di dar corso alla risoluzione del medesimo.

L'Ente verificherà l'avvenuta eliminazione delle difformità riscontrate e, qualora l'appaltatore appositamente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti, l'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto e di ordinare l'esecuzione in danno di quanto necessario per il regolare andamento dei servizi. Qualora l'appaltatore dovesse abbandonare l'esecuzione dell'appalto o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Ente tratterrà la cauzione definitiva a titolo di penale.

E' fatta salva altresì la facoltà del concessionario di recedere ai sensi del Codice Civile, dando un preavviso di dodici mesi a mezzo raccomandata. Detta facoltà non è riconosciuta nei primi 2 anni della concessione. In caso di recesso che non rispetti le suddette modalità il concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 7.500,00 da intendersi indicizzate, per ciascun anno mancante alla scadenza naturale della concessione, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. Sarà in ogni caso fatta salva per il Comune ogni azione di rivalsa per la rifusione dei danni derivanti dal recesso rivalendosi sulla cauzione prestata sino alla concorrenza del danno

ART. 27 – DECADENZA

Possono costituire causa di decadenza dall'affidamento i seguenti casi:

- 1) abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- 2) fallimento del concessionario o notevole diminuzione delle capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale nella struttura imprenditoriale dello stesso;
- 3) le seguenti inadempienze agli obblighi contrattuali:

- a. applicazione di tariffe mensili utenti di cui al precedente art. 15 difformi da quelle convenute;
 - b. prestazione del servizio oggetto del presente appalto eseguite in modo irregolare;
 - c. mancato utilizzo delle figure professionali adeguate;
 - d. impiego di personale non in possesso delle competenze professionali necessarie.
 - e. mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa in vigore;
 - f. interruzioni del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico del concessionario;
 - g. mancato reintegro della cauzione, quando previsto nel presente capitolato;
- 4) inadempimenti di anche uno solo degli obblighi di cui agli artt. 16, 19, 20, 22, 23 del presente capitolato.

L'ente potrà, comunque, risolvere il contratto in caso di inadempienze giudicate gravi, tali da rendere impossibile la prosecuzione del servizio, provvedendo direttamente alla continuazione dello stesso, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni.

La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ente concedente con provvedimento deliberativo che sarà notificato al domicilio del concessionario.

ART. 28 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra la Cooperativa e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti di cui uno scelto da ciascuna parte e uno scelto di comune accordo tra le parti, in caso di disaccordo dovrà essere nominato dal Tribunale di Oristano.

ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- e) nei casi di cessione di contratto;
- f) nel caso in cui l'affidatario aggiudicatario incorra in un procedimento o provvedimento "antimafia";
- g) in caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la P.A.;
- h) in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;

L'affidatario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del c.c.

ART. 30 – MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dello stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione del contratto stesso. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'affidatario con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 31 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell'affidatario inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'affidatario inadempiente nelle forme prescritte, indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'affidatario inadempiente.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità, civili e penali, in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del contratto in relazione all'ipotesi di cui all'art. 29, secondo comma, viene riconosciuto all'affidatario il pagamento delle prestazioni fino allora maturate in proporzione del prezzo pattuito e del deposito cauzionale.

ART. 32 – SPESE STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore inoltre assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventualmente collegata ai servizi appaltati senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 33 – COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie previste nel presente capitolato e convenute nel contratto operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ART. 34 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

All'inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'ex art. 13 D.Lgs. n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del personale della ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Ente.

E' fatto espresso divieto di utilizzare questi dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del presente appalto, fatta salva specifica autorizzazione da parte dell'ente committente e per le finalità ammesse dalla legge.

Art. 35 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

ART. 36 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme in materia del D.Lgs. 163/2006 e della L.R. 5/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e del Codice Civile.

Il Responsabile Unico del Procedimento